



Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTI

AREA TECNICA
RESPONSABILE AREA
Geom. Lorenzo Lenzi

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E
ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA
FOGNATURA”**

Approvato con D.C.P. n. 30 del 06.03.2010

REDAZIONE Ufficio Ambiente: Geom. Lorenzo Lenzi
Arch. Enrico Marradini

INDICE

CAPO I: Norme generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Disciplina del presente Regolamento e regolarizzazione degli scarichi esistenti
- Art. 3 Definizione e normativa di riferimento
- Art. 4 Obbligo di autorizzazione e titolarità
- Art. 5 Ente competente

CAPO II: Rilascio nuove autorizzazioni

- Art. 6 Oggetto delle Autorizzazioni
- Art. 7 Ricezione e trasmissione delle Autorizzazioni
- Art. 8 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 9 Contenuti delle domande
- Art. 10 Diritti di segreteria e istruttoria
- Art. 11 Procedura istruttoria
- Art. 12 Rilascio e ritiro dell'Autorizzazione
- Art. 13 Durata delle Autorizzazioni
- Art. 14 Programma di Manutenzione e Gestione (P.M.G.)
- Art. 15 Registro dell'impianto

CAPO III: Rilascio nuove autorizzazioni in deroga

- Art. 16 Rilascio nuove autorizzazioni in deroga

CAPO IV: Scarichi esistenti

- Art. 17 Scarichi esistenti autorizzati

CAPO V: Norme comuni alle Autorizzazioni rilasciate

- Art. 18 Modifiche alle Autorizzazioni rilasciate

CAPO VI: Rinnovo delle autorizzazioni

- Art. 19 Rinnovo delle autorizzazioni esistenti rilasciate
- Art. 20 Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento
- Art. 21 Periodico controllo

CAPO VII: Prescrizioni generali sugli scarichi

- Art. 22 Assimilazioni ad acque reflue domestiche
- Art. 23 Trattamenti appropriati
- Art. 24 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento
- Art. 26 Tutela dei pozzi ad uso privato
- Art. 27 Tutela delle fonti, sorgenti e dei pozzi per l'approvvigionamento idrico pubblico
- Art. 28 Scarichi in corso d'acqua
- Art. 29 Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

CAPO VIII: Attività di controllo sugli scarichi

- Art. 30 Assimilazioni ad acque reflue domestiche
- Art. 31 Sanzioni amministrative
- Art. 32 Sanzioni penali
- Art. 33 Collegamenti ad altre normative

CAPO IX: Abrogazioni ed entrata in vigore

- Art. 34 Abrogazioni dei regolamenti precedenti
- Art. 35 Entrata in vigore

CAPO X: Allegati

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1: Oggetto

1. Il Comune di Uzzano redige il presente Regolamento Comunale, ai sensi dell'art. 10 c. 1 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n. 20/2006 del 30.05.2006;
2. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche (art. 22 del presente Regolamento), in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura.

Art. 2: Disciplina del presente Regolamento e regolarizzazione degli scarichi esistenti.

A norma dell'art. 4 c. 6 della L.R., i Comuni possono disciplinare con proprio regolamento:

- a. Il rilascio dell'autorizzazioni allo scarico in ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia di edilizia;
- b. Le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti, che comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della L.R., nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3: Definizioni e normativa di riferimento

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

(D.lgs.) Decreto Legislativo: D.lgs. n. 152/2006 del 03.04.2006: "Norme in materia ambientale";

(L.R.) Legge Regionale: L.R. n. 20/2006 del 31.05.2006: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

(R.R.) Regolamento Regionale: Regolamento di attuazione della L.R. 20/2006: D.P.G.R. n. 46/R del 08.09.2008.

Abitante equivalente (A.E.), acque di lavaggio, acque di restituzione, AMD, AMC, AMDNC, AMPP, acque per riutilizzazione agronomica, Acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque reflue urbane, agglomerato, agglomerato a forte fluttuazione, aree pubbliche, A.A.T.O., corpo idrico superficiale interno, fognatura mista, fognatura pubblica, fognatura separata, impianto di depurazione, insediamento, scaricatori di piena, stabilimento industriale, terminali di scarico della fognatura bianca: vedi definizione ai sensi dell'art. 2 della L.R.

(D.I.) Delibera Interministeriale: D. I. del 0402.1977 allegato scheda tecnica 1/bis.

Per le altre definizioni vedi R.R. e D.lgs.

Art. 4: Obbligo di Autorizzazione e titolarità

1. Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs., tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
2. L'Autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, o in caso di più stabilimenti conferenti ad un terzo soggetto o un consorzio, titolari dello scarico finale, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o del consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette;
3. Una singola Autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e, di conseguenza, più titolari;
4. Tutti i titolari dell'Autorizzazione allo scarico sono tenuti a rispettare e a conservare copia dell'atto autorizzativi ed a conoscere e rispettarne le prescrizioni;
5. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico condominiale sono responsabili in solido dello stesso;
6. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa;
7. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura (art. 22 del presente Regolamento), sono tenuti a conservarne copia dell'atto autorizzativi ed a conoscerne le prescrizioni;
8. Il passaggio di titolarità dell'autorizzazione avviene automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna al Comune che la rilascia, con il passaggio contrattuale dei diritti d'uso (compravendita, affitto od altro), in analogia a quanto avviene per gli atti edilizi (P.E. e D.I.A.);
9. Il titolare dell'Autorizzazione cedente, in caso di vendita, affitto o comodato è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto della cessione;

10. I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico, sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

11. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle Regioni (nell'ambito della disciplina di cui all'art. 100 c. 3, art.101, commi 1 e 2 e art. 105 c. 2 del D.lgs.) con l'art. 17 del R.R. e la relativa TABELLA 1 dell'ALLEGATO 2 del R.R.;

Art. 5: Ente competente

1. Ai sensi dell'art. 4 c.1. della L.R. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, è di competenza della Provincia di Pistoia, mentre il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche è di competenza del Comune di Uzzano.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 112 del D.lgs, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, e quindi di competenza comunale, le acque reflue indicate all'art. 5 del presente Regolamento;

3. Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della Provincia.

4. Il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura pubblica, superiori a 100 A.E. sono rilasciate dalla Provincia.

CAPO II RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI

Art. 6: Oggetto dell'Autorizzazione

Il Comune di Uzzano definisce nel provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'ALLEGATO 3 "CAPO 2": **a)** Per le nuove autorizzazioni da rilasciare successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, delle condizioni di esercizio, manutenzione e autocontrollo dell'impianto di depurazione (in caso di presenza) mediante la richiesta del Programma di Manutenzione e Gestione (P.M.G.) e del Registro degli Impianti a norma dell'artt. 14 e 15 del presente Regolamento; **b)** la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni periodiche di manutenzione e controllo, nonché del P.M.G.; **c)** I limiti allo scarico sulla base dell'ALLEGATO 5 tabella 3 del D.lgs. qualora, nell'impianto di depurazione sia effettuato a qualsiasi titolo di trattamento rifiuti.

Art. 7: Ricezione e trasmissione delle domande

1. Le domande per il rilascio delle Autorizzazione allo scarico domestico fuori fognatura pubblica sono presentate al Comune di Uzzano, Ufficio Ambiente;

2. Nel caso di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, la domanda di autorizzazione allo scarico, viene presentata allo sportello S.U.A.P. del Comune di Uzzano, che la fa pervenire entro 7 giorni all'ente competente al rilascio;

3. Per gli scarichi in pubblica fognatura, la domanda di autorizzazione allo scarico, viene presentata secondo i moduli e le procedure definite dall'A.A.T.O. 2 Basso Valdarno con sede in Via F. Aporti - Largo L. Malaguzzi n. 1, 56028 San Miniato Basso (PI) tel. 0571.42622/0571.401472 fax. 0571.403621 www.ato2acqua.toscana.it.

Art. 8: Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di Autorizzazione ad un nuovo scarico di acque reflue fuori fognatura pubblica, devono essere presentate contestualmente alla pratica edilizia di richiesta di concessione edilizia o D.I.A., inerenti al fabbricato da cui originerà lo scarico stesso. Tale presentazione deve avvenire all'interno dei termini utili entro i quali la C.E. o D.I.A. perdono la loro efficacia (entro 3 anni dalla data di Inizio Lavori);

2. Se la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione viene realizzata mediante interventi specifici, sarà necessario, a norma delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico art. 17, richiedere una D.I.A. quale manutenzione straordinaria, mediante richiesta da attuare con D.I.A. e comunque prima dell'attivazione dello scarico;

3. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o l'agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due distinti procedimenti;
4. La domanda è presentata dagli aventi titoli d'uso sullo scarico, utilizzando l'apposita modulistica predisposta a cura del Comune di Uzzano e disponibile c/o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), lo Sportello unico per le Attività produttive (S.U.A.P.), l'Ufficio Tecnico Ambiente oppure sul sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.uzzano.it;
5. I richiedenti della domanda sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute;
6. Tale domanda dovrà essere predisposta in doppia copia (di cui una in bollo) nei casi di autorizzazione rilasciata da questo Comune, in triplice copia (di cui una in bollo), nel caso in cui l'ente competente al rilascio è la Provincia di Pistoia, oppure per scarichi superiori a 100 A.E.;
7. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria in vigore al momento di presentazione della stessa;
8. Il richiedente è tenuto a presentare la domanda nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ente autorizzante con il presente Regolamento, pena la non ricevibilità della stessa;
9. Per ogni domanda presentata verrà rilasciata una sola Autorizzazione allo scarico.
10. Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate, che non recapita nella pubblica fognatura, abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di Autorizzazione allo scarico, deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/1998 e s.m.e.i. e dal relativo regolamento D.P.R. 447/1998 e s.m.e.i. e presentata c/o l'Ufficio S.U.A.P. Comunale. In questo caso, i termini per il rilascio dell'Autorizzazione, saranno quelli relativi ai procedimenti S.U.A.P., come l'applicazione dei relativi oneri istruttori per la richiesta del parere ad altri Uffici Comunali od Enti.

Art. 9: Contenuti della domanda

La domanda di Autorizzazione allo scarico dovrà contenere, oltre alle indicazioni presenti nell'apposito modulo:

- a) Relazione tecnico-descrittiva del sistema di trattamento che dovrà fornire le seguenti descrizioni:
 - I. Sistema primario e secondario di smaltimento utilizzato, fornendo dati progettuali e di dimensionamento, il quale dovrà essere debitamente calcolato;
 - II. Denominazione e individuazione del corpo recettore lo scarico (se disponibile) e percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso;
 - III. Efficienza e stato di manutenzione del corpo recettore e delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, con l'indicazione della periodicità della loro pulizia;
 - IV. Presenza o meno di pozzi privati o pubblici (nell'arco di 10 m) e fonti e sorgenti per la captazione delle acque ad uso privato e pubblico (nell'arco di 200 m). Tali distanze devono essere considerate dal punto d'immissione dei reflui nel corpo recettore lo scarico;
- b) Elaborati grafici in adeguata scala in modo da permettere una visione completa e d'insieme dell'impianto e del corpo recettore dello scarico. Tali elaborati dovranno contenere:
 - I. Estratto catastale e di R.U. con individuazione del fabbricato;
 - II. Individuazione di pozzi privati o pubblici, fonti e sorgenti e l'eventuale inserimento della proprietà, all'interno delle zone di tutela assoluta e di rispetto come da art. 27 del presente Regolamento;
 - III. Planimetria dello schema fognario con: **a)** Schema e legenda delle diverse canalizzazioni di smaltimento dei reflui: colore Rosso per le acque luride reflue, colore verde per le acque saponose, colore blu per le acque meteoriche; **b)** Indicazione dei pozzetti di ispezione, degrassatori (o disoleatori) e di campionamento nonché della localizzazione dei pluviali di allontanamento delle acque meteoriche, il tutto corredato da idonea legenda; **c)** Individuazione del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore dell'impianto con l'indicazione della lunghezza del percorso e della sezione delle tubazioni utilizzate (ove possibile); **d)** Esatta indicazione del corpo recettore dello scarico con l'indicazione del punto di immissione dei reflui e della sua denominazione (in caso di corso d'acqua, rio, torrente, etc.); **e)** individuazione del trattamento secondario appropriato;

- c) Documentazione tecnica relativa all'impianto di trattamento secondario utilizzato, comprensivo di certificazioni del produttore (se dovute, in relazione al trattamento adottato), prescrizioni, uso e manutenzione dell'impianto. *Nel caso di messa in opera di impianti di depurazione sarà necessario solamente la documentazione tecnica di cui sopra, non sarà necessaria alcuna relazione geologica;*
- d) Relazione geologica (in tutti i casi di trattamento appropriato escluso i depuratori) con descrizione della conformazione e composizione dei terreni in loco, nonché l'individuazione del trattamento appropriato a seconda della disponibilità e della conformazione del terreno di proprietà, con l'esatto dimensionamento, lunghezza, sezione tipo e materiali adoperati per la realizzazione del suddetto;

Tutti gli allegati possono essere omessi in tutto o in parte, nel caso in cui sia indicata in numero di pratica edilizia ove i documenti stessi siano già in possesso dell'Amministrazione.

Art. 10: Diritti di segreteria e oneri d'istruttoria

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di Autorizzazione sarà determinata con apposito atto deliberativo nei limiti previsti dall'art. 5 c.1 del R.R., oltre a 2 (due) marche da bollo, una da apporre sul modello della presentazione e una da apporre al momento del ritiro;
2. Nel caso in cui la pratica relativa al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico, sia presentata allo sportello S.U.A.P. del Comune, in quanto attività riconducibile a tale Ufficio, saranno da conteggiare inoltre i diritti di segreteria e di istruttoria che il suddetto applicherà al procedimento in essere per le proprie competenze;
3. L'ulteriori somme previste, ai sensi dell'art. 5 c.2 del R.R., a copertura delle spese occorrenti per effettuare rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi, necessari al rilascio, sono stabilite sulla base delle tariffe per le prestazioni A.R.P.A.T., fissate dalla Regione Toscana, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue, e comunicata al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento.
4. Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinata al pagamento di quanto dovuto ai sensi dei c. 1, 2 e 3 di cui sopra.
5. La rinuncia della domanda di Autorizzazione, prima della conclusione del procedimento, non darà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti dall'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata Autorizzazione o in caso di rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

Art. 11: Procedura istruttoria

1. Il Comune provvede, nel rispetto dell'art. 4 della L.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, a concedere l'Autorizzazione richiesta. Qualora l'ente risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'Autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo revoca.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine massimo di 15 giorni, sarà comunicata al richiedente, la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime;
3. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, verrà emesso un provvedimento di archiviazione;
4. Il Comune provvede inoltre: **a)** ad avvalersi della consulenza tecnica dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 66/1995, per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E. (Le ulteriori spese di istruttoria dovute ad A.R.P.A.T. sono individuata da tariffario dell'Ente medesimo. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi inferiori a 100 A.E., su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento dell'Ufficio, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi di specifiche competenze dell'A.R.P.A.T., per valutare nel merito, la congruità della soluzione tecnica proposta; **b)** A trasmettere all'A.R.P.A.T. copia delle Autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento.
5. Per situazioni che necessitano di approfondimenti o che presentano soluzioni tecniche particolari proposte dal richiedente, o di autorizzazioni rilasciate in deroga al presente regolamento, il responsabile del procedimento autorizzatorio potrà chiedere all'A.R.P.A.T., uno specifico parere con oneri a carico del richiedente.

Art. 12: Rilascio e ritiro dell'Autorizzazione

1. Il rilascio dell'Autorizzazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, come da art. 11 del presente Regolamento.
2. Nel caso di richiesta di integrazioni, il termine di cui al punto sopra, decorre nuovamente per intero, a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
3. L'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione verrà comunicato, entro i termini previsti, al richiedente, il quale dovrà recarsi c/o l'Ufficio Ambiente del Comune per il rilascio dell'autorizzazione (oppure c/o l'ufficio S.U.A.P. per il rilascio del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/1998 e s.m.e.i. e dal relativo regolamento D.P.R. 447/1998 e s.m.e.i.), munito di documento valido d'identità e di una marca da bollo da apporre sulla copia dell'Autorizzazione che rimarrà in suo possesso;
4. È ammesso il ritiro dell'Autorizzazione con delega del proprietario a favore di delegato, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.e.i.;
5. Dell'atto di Autorizzazione fa parte integrante e sostanziale, la documentazione tecnica allegata alla stessa nonché alla domanda.

Art. 13: Durata delle Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D.lgs., le Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura pubblica, hanno una validità di 4 (quattro) anni dalla data del rilascio, previo rinnovo quadriennale come da Capo V del presente Regolamento.

Art. 14: Programma di Manutenzione e Gestione (P.M.G.)

1. Ai sensi dell'ALLEGATO 3 "CAPO 2" del R.R., è prevista la predisposizione per tutti gli impianti di nuova depurazione, del Programma di Manutenzione e di Gestione (P.M.G.), costituito dal complesso delle attività necessarie al regolare controllo e rendimento del processo depurativo, nonché ad assicurare nel tempo l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli impianti attraverso le richieste di azioni e di verifica a manutenzione ordinaria, straordinaria nonché guasti e riparazioni.
2. Il P.M.G. è predisposto dal gestore dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni per ogni impianto di trattamento di cui all'ALLEGATO 3 "CAPO 2" del R.R.;
3. I dati tecnici risultanti dall'effettuazione delle attività previste dal P.M.G., sono conservati per almeno 4 anni a cura del gestore e restano disponibili a richiesta delle autorità di controllo ed ai soggetti incaricati della vigilanza;
4. Il gestore può presentare all'ente autorizzante un P.M.G. diverso da quello di cui ai comma precedente. Detto piano deve comunque rispettare quanto disposto dal comma 1 ed è sostituito dalla Tabella 4 del R.R., solo successivamente alla sua approvazione da parte dell'Ente autorizzante;
5. L'Ente autorizzante può, motivatamente, integrare in relazione alla situazione locale dell'impianto e del corpo recettore, quanto disposto dalla suddetta Tabella o quanto proposto dal gestore, sia in merito alle tipologie di operazione che di frequenza.

Art. 15: Registro dell'impianto

1. Per ogni impianto depurativo deve essere reso disponibile un registro dello stesso che riporti: le caratteristiche generali dell'impianto ivi compresa la sua planimetria, una sintesi del P.M.G., la registrazioni delle operazioni di attuazione del O.M.G. con l'indicazione della data, dell'impresa e degli operatori che effettuano le stesse.

CAPO III RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 16: Rilascio di nuove autorizzazioni in deroga

Le specifiche prescrizioni di cui successivamente, saranno rilasciate in deroga al D.lgs e a quanto riportato nel vigente Piano Strutturale Comunale. Tale strumento di pianificazione ha individuato, nelle tavole conoscitive QC4 e QC14, pozzi, fonti e sorgenti ad uso acquedottistico, per le quali debba essere considerata una fascia di rispetto di 200 m. a norma dell'art. 94 c. 6 del D.lgs..

L'Ufficio Ambiente del Comune di Uzzano ha però ristretto tali limitazioni, anche a quelle sorgenti e fonti (sia individuate in cartografia che non), le quali hanno uso acquedottistico, anche se ad uso privato.

Queste prescrizioni imposte dall'Amministrazione, sono dirette unicamente a tutelare le utenze e a salvaguardare fonti e sorgenti dal potenziale inquinamento (anche se queste non servono più di 50 persone o forniscono in media oltre 10m³/giorno, come prevede l'art. 82 c. 1 del D.lgs.) e prevedono solamente l'apposizione di idoneo depuratore quale trattamento secondario.

1. L'Autorizzazione allo scarico fuori fognatura pubblica, è disciplinata in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sanciti dal D.lgs.. In considerazione di ciò, il Comune di Uzzano previo consenso di A.R.P.A.T., qualora ne ravveda la necessità e solamente in casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente, può rilasciare specifiche Autorizzazioni in deroga al presente Regolamento, stabilendo specifiche deroghe, prescrizioni e quant'altro necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

2. In particolare verrà concessa solamente la deroga per quelle conclamate situazioni in cui non è ravvisata la possibilità altrimenti di:

- a) Poter realizzare qualsiasi tipo di trattamento appropriato, per impossibilità dovuta a mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi. In questo particolare caso saranno considerate eventuali possibili alternative di concerto con ARPAT;
- b) Poter realizzare qualsiasi tipo di trattamento appropriato, per impossibilità dovuta al fatto che tutti i terreni disponibili, intestati alla medesima proprietà, ricadono totalmente all'interno delle zone di rispetto da pozzi idrici privati o ad uso pubblico, fonti e sorgenti (art. 27 del presente Regolamento). In questo particolare caso le autorizzazioni verranno rilasciate in deroga unicamente se verrà installato, quale trattamento secondario appropriato, un depuratore (comprensivo di trattamento primario e secondario) debitamente dimensionato in base alle utenze. Sarà necessario in ogni caso, allegare una relazione geologica da cui risultino anche le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche.

CAPO IV SCARICHI ESISTENTI

Art. 17: Scarichi esistenti autorizzati

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi recettori, qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati e autorizzati;

2. Allo stesso tempo, tali scarichi sono considerati conformi alle disposizioni di cui al D.lgs, qualora rispettino le seguenti condizioni:

- Che siano stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla L. n. 319/1976 del 10.05.1976;
- Che il titolare dimostri e garantisca nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento ed efficienza dello scarico mediante interventi di manutenzione periodica, nonché il rispetto delle condizioni di autorizzazione;

Gli impianti suddetti, qualora non rispettino le condizioni di cui al comma precedente, devono essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento.

CAPO V

NORME COMUNI ALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

Art. 18: Modifiche alle autorizzazioni rilasciate

1. I titolari degli scarichi, comunicano al Comune eventuali variazioni alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, nonché eventuali variazioni delle condizioni di esercizio, manutenzione e controllo dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del R.R.;
2. Le modifiche sostanziali agli scarichi autorizzati (sia nuovi, in deroga o esistenti), riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima Autorizzazione, nel rispetto del presente Regolamento;
3. Le modifiche delle potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate al titolare del competente Ufficio Ambiente Comunale, allegando una dichiarazione, controfirmata da un tecnico abilitato che ne attesti la veridicità, che l'impianto installato è idoneo a trattare gli scarichi per le nuove potenzialità. Il comune da parte sua, provvederà ad aggiornare l'Autorizzazione rilasciata in base alle nuove disposizioni comunicate.

CAPO VI

RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 19: Rinnovo delle autorizzazioni esistenti rilasciate

1. Il Comune di Uzzano prevede, ai sensi dell'art. 13 c. 3 del R.R., la procedura semplificata per il rinnovo dell'autorizzazione rilasciate. Queste autorizzazioni sono tacitamente rinnovate, a condizioni che, ai sensi dell'art. 13 c. 4 del R.R., i titolari delle Autorizzazioni, dichiarino: **a)** il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate, nonché la buona gestione; **b)** il rispetto delle disposizioni contenute nelle Autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo;
2. I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi a norma del presente Regolamento.

Art. 20: Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento

- Nel caso di rinnovo di Autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, è ammessa la procedura semplificata nel caso in cui, oltre ai punti **a)** e **b)** del precedente articolo, sia rispettata ulteriore condizione **c)**, cioè la presentazione, al momento della richiesta del rinnovo dell'Autorizzazione, di nuovo P.M.G. e del Registro dell'impianto (o aggiornamento degli esistenti) a norma degli art. 14 e 15 del presente Regolamento;
3. I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere il rilascio di una nuova Autorizzazione agli scarichi a norma del presente Regolamento.

Art. 21: Periodico controllo

Il Comune di Uzzano provvede al periodico controllo a campione, del permanere dei requisiti previsti per il tacito rinnovo. In caso di accertata violazione, il Comune ne dà immediata notizia all'A.R.P.A.T. che provvede per quanto di competenza.

CAPO VII

PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI SCARICHI

Art. 22: Assimilazioni ad acque reflue domestiche

1. Sono assimilate alle acque domestiche, le acque reflue provenienti dagli impianti indicati all'art. 101 c.7 e art. 100 c. 3 del D.lgs;

2. Ai sensi dell'art. 18 del R.R., tutte le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla TABELLA 1 dell'ALLEGATO 2 del R.R., hanno caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell'ALLEGATO 2;
3. Sono assimilate ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 18 c. 5 del R.R., le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione degli edifici.
4. Qualora il titolare di un'attività non sia certo che gli scarichi possano essere assimilati ad acque reflue domestiche, deve presentare un'istanza di assimilazione all'ufficio S.U.A.P., prima della presentazione della domanda di autorizzazione. Il S.U.A.P. provvederà ad acquisire i pareri della U.O. Igiene Ambientale ed A.R.P.A.T.. All'Istanza deve essere allegata una relazione firmata da tecnico abilitato indicante la tipologia delle attività con particolare riferimento alle materie prime utilizzate nella lavorazione che possono contaminare scarichi e pregiudicarne l'assimilabilità, l'origine degli scarichi, la loro quantità sia in volume che in A.E. e le loro caratteristiche qualitative, nonché ogni elemento necessario alla valutazione dell'assimilabilità. Il S.U.A.P. comunicherà al richiedente, il parere.

Art. 23: Trattamenti appropriati

1. I trattamenti depurativi di cui all.art. 105 c. 2 del D.lgs. (di seguito denominati trattamenti appropriati), devono garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione e sono regolati dall'art. 19 del R.R. nonché dall' ALLEGATO 2 "CAPO 2" nel caso trattamenti appropriati per scarichi sul suolo e dall'ALLEGATO 3 "CAPO 1" nel caso di trattamenti appropriati per scarichi in acque superficiali;
2. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti di cui sopra, le tipologie impiantistiche che: **a)** riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto; **b)** presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate; **c)** offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque; **d)** contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
3. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane ed assimilate, compreso nell'Allegato 3 tab. 2 e 3 del R.R., autorizzati alla data di entrata in vigore del R.R., sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

Art. 24: Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento

Tutti i titolari di Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.lgs., nella L.R. e nel R.R. Allegato 2 "Capo 2". Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- Ogni impianto di trattamento primario deve essere costituito da pozzetto degrassatore (sgrassatore o disoleatore) e fosse settiche pluricamerale o di tipo Imhoff le cui caratteristiche costruttive e dimensionali sono previste dal punto 4 delle "Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani a 5000 mc" contenute nella D.I.;
- Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte, previo pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere, al trattamento primario;
- Ogni impianto di trattamento secondario dovrà essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- Su tutti gli impianti deve essere mantenuta un'ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- Nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
- Gli impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi), devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione

della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;

- Per gli impianti di sub-irrigazione nel suolo, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità, dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- Per gli impianti di fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

Art. 25: Pozzi neri

1. È vietata l'adozione di pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici;
2. I pozzi ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati a norme del presente Regolamento.
3. L'utilizzazione dei pozzi neri è consentita in deroga, come indicato nella D.I., solamente se a servizio di locali in cui non vi sia la distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30/40 lit./giorno pro capite;
4. Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

Art. 26: Tutela dei pozzi ad uso privato

I pozzi ad uso privato (sia per attingimento idropotabile che nei casi in cui l'acqua sia riconosciuta non potabile dall'Autorità Sanitaria), dovranno essere protetti da una zona di tutela assoluta (art. 94 c. 3 del D.lgs) adibita esclusivamente alla captazione in caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la sub irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo. Tale zona di tutela assoluta deve essere di almeno 10 m di raggio dal punto di prelievo, essere adeguatamente protetta e segnalata, adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. Particolare cura dovrà essere posta affinché i pozzi non determinino rischi di inquinamento della falda sottostante

Art. 27: Tutela delle fonti, sorgenti e dei pozzi per l'approvvigionamento idrico pubblico

La captazione di acque superficiali o profonde, destinate ad uso pubblico potabile, previa immissione in pubblico acquedotto, dovranno essere protette da una zona di tutela assoluta ed una zona di rispetto. Per la zona di tutela assoluta valgono le imposizioni di cui all'art. precedente, invece la zona di rispetto, ai sensi dell'art. 94 c. 4 del D.lgs., è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli di destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente, la risorsa idrica captata. Tale zona di rispetto ha un'estensione di almeno 200 m di raggio dal punto di captazione e, ai sensi dell'art. 94 c. 6 del D.lgs., sono vietati, tra l'altro, la dispersione di fanghi e di acque reflue anche se depurate.

Nel dettaglio, sul territorio comunale di Uzzano in relazione alle tavole conoscitive e di studio del vigente piano Strutturale Comunali, sono presenti n° 2 sorgenti ad uso acquedottistico (Tav. QC4), n° 5 pozzi ad uso acquedottistico (Tav. QC4) e n° 4 fonti ad uso pubblico (TAV. QC14). Da tali elementi dovranno essere rispettate le zone di tutela e rispetto precedentemente menzionate. Tale previsione, posta a salvaguardia della qualità delle acque destinate al consumo umano, secondo quanto previsto dal D.lgs, potrà essere rivista nei contenuti e nella diversa estensione, a seguito di normativa Regionale.

Per gli insediamenti o le attività di cui all'art. 94 c.4, preesistenti, ove possibile, e comunque a d eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento, in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Art. 28: Scarichi in un corso d'acqua

Per gli scarichi ai sensi dell'art. 124 c. 9 del D.lgs, il Comune o la Provincia, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativi, eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda e in maniera che non

producano effetti negativi sulla qualità delle acque recettrici. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile (art. 27 del presente Regolamento).

Art. 29: Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

1. La captazione di acqua superficiale o profonda, destinata ad uso potabile previa immissione in pubblico acquedotto, dovrà essere protetta;
2. A norma dell'art. 94 del D.lgs, le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, vengono individuate le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (area immediatamente circostante la captazione o derivazione: almeno 10 metri di raggio), zone di rispetto e zone di protezione. In particolare le zone di rispetto sono porzioni di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli di destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta o allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Nella zona di rispetto è vietata, tra l'altro, la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati (Art. 94 c.4 del D.lgs). L'estensione della zona di rispetto è pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
3. A norma dell'art. 20 della L.R., qualora lo scarico di acque reflue urbane, industriali, nonché lo scarico finale di depurazione, avvenga in prossimità e comunque al di fuori dell'area di salvaguardia, di prese acquedottistiche di cui all'art. 94 c. 1 del D.lgs, l'Ente che autorizza lo scarico, detta disposizioni specifiche per il mantenimento o il miglioramento delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica.

CAPO VIII ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI SCARICHI

Art. 30: Attività di controllo degli scarichi

1. Il Comune di Uzzano provvede al periodico controllo degli scarichi autorizzati al fine di verificare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione allo scarico, in particolare, all'osservanza della tenuta del P.M.G. con la verifica della cadenza delle ispezioni indicate, del prelievo dei fanghi o della verifica del funzionamento;
2. Ai sensi dell'art. 3 del R.R., la Provincia, il Comune e l'AATO, definiscono d'intesa con l'ARPAT il Programma di Monitoraggio degli scarichi di propria competenza che è tenuto ad attuare. Il Programma assicura in via prioritaria i controlli degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi riguardo al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia al gestore del SII, agli enti competenti al controllo della Giunta regionale;
3. Ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.lgs., il Comune, d'intesa con ARPAT, è autorizzata ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
4. In caso di inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: **a)** alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; **b)** alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; **c)** alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 31: Sanzioni amministrative

1. Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.lgs., salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valore limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'ALLEGATO 5 della parte 3ª del D.lgs., oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da €. 3.000,00 a €. 30.000,00;

2. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs., oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 20.000,00;
3. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da €. 6.000,00 a €. 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da €. 600,00 a €. 3.000,00;
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 15.000,00.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D.lgs.

Art. 32: Sanzioni penali

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.lgs, chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue domestiche industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da €. 1.500,00 a €. 10.000,00;
2. Quando le condotte descritte al punto 1 di cui sopra, riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle TABELLE 3/A e 5 dell'ALLEGATO 5 parte 2ª del D.lgs., la pena è l'arresto da mesi tre a tre anni;
3. Valgono altresì, tutte le altre sanzioni penali indicate agli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.lgs.

Art. 33: Collegamento ad altre normative

Per realizzare uno scarico in corso d'acqua pubblico, deve essere ottenuta specifica autorizzazione ai sensi del regio Decreto 523/1904 e, nel caso in cui il corso d'acqua presenti sedime demaniale, anche concessione di suolo pubblico, presso il servizio Tutela dell'Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Pistoia.

CAPO IX ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 34: Abrogazione dei regolamenti precedenti

Con il presente Regolamento Comunale è abrogato ogni altro Regolamento o atto per la disciplina degli scarichi industriali e domestici fuori dalla fognatura comunale pubblica, precedentemente redatto e approvato dal Comune di Uzzano.

Art. 35: Entrata in vigore

Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Delibera di approvazione comunale.

CAPO X ALLEGATI

ALLEGATO 1: Allegato 2 del R.R. "Assimilazione ad acque reflue domestiche";

ALLEGATO 2: Allegato 3 del R.R. "Trattamenti appropriati" e "P.M.G.";

ALLEGATO 3: Definizioni Art. 2 della L.R. 20/2006.